



N. 37

REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO **Provincia di Piacenza**

.....

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE **SEDUTA PUBBLICA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

OGGETTO: I.U.C - IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI DENOMINATA "TARI"

*L'anno **DUEMILAquattordici**, questo giorno **30** del mese di **luglio** alle ore **21,00** nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà*

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,

- SONO PRESENTI I SIGNORI:


1	ROCCHETTA	IVANO
2	DOVANI	GIUSEPPE
3	FREPPOLI	GIUSEPPE
4	MAGNELLI	LEONARDO
5	BELFORTI	MAURIZIO
6	BOSELLI	UMBERTO
7	BERSANI	GIUSEPPE
8	SALOTTI	FABIO
9	SIROSI	ROMINA
10	RIZZI	SARA

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	TICCHI	FRANCO
2	BACCANTI	BERNARDO
3	CAROTTI	FILIPPO

*- Assiste il Segretario Comunale **Dr.ssa Elena Noviello** la quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.*



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

**OGGETTO: I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
DENOMINATA "TARI" .**

- **Alle ore 21,25 entra il consigliere Baccanti ed i presenti salgono a 11.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che a Legge n. 147 del 27.12.2013 - Legge di Stabilità 2014- , ha istituito l'Imposta Unica Comunale – IUC -, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che la IUC - Imposta Unica Comunale - è composta da tre differenti tributi:

- 1) IMU - imposta municipale propria - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) TASI - tributo servizi indivisibili - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- 3) TARI - tributo servizio rifiuti - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RITENUTO di approvare tre separati regolamenti per le differenti componenti della IUC:

- Regolamento TARI
- Regolamento IMU
- Regolamento TASI

ciò al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali;

VISTI i commi dal 639 al 704 articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina normativa IUC, contengono le disposizioni caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, istitutivo della TARES;

VISTO il comma 702, articolo 1 della Legge n. 147/2013, che espressamente richiama l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo il quale, le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 Maggio 2014;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento allegato al presente atto, si rinvia alle norme legislative sull'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa comunitaria e nazionale, regolante la specifica materia sui rifiuti;

VISTA la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Luglio 2014 ha spostato al 30 Settembre 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

CONSIDERATA la necessità di approvare apposito regolamento comunale che disciplini le modalità applicative della TARI nel Comune di Castell'Arquato;

VISTA la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Ufficio Tributi comunale, allegata alla presente delibera che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A";

VISTO l'allegato parere tecnico e contabile positivo, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

CON VOTI espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito:

- voti favorevoli n. 8
- contrari n. 3 - Salotti – Sirosi – Rizzi –

DELIBERA

- 1). **di richiamare** integralmente nel presente dispositivo quanto espresso nel preambolo della presente deliberazione;
- 2). **di approvare** il “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti denominata “TARI”, che allegato presente deliberazione sotto la lettera “A” ne fa parte integrante e sostanziale;
- 3). **di prendere atto** che il Regolamento entra in vigore ed esplica i suoi effetti **dal 1° gennaio 2014**;
- 4). **di delegare** il Responsabile dell’ufficio Tributi a trasmettere in via telematica, la presente delibera e il regolamento TARI al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità stabilite dal MEF entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
- 5). **di pubblicare** le aliquote TARI sul sito istituzionale del Comune di Castell’Arquato;
- 6) Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **con** separata e successiva votazione,
- **CON VOTI** espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito:
voti favorevoli n. 8
contrari n. 3 - Salotti – Siroso – Rizzi –

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI

TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____ _

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Istituzione della TARI</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Soggetto attivo</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	Pag. 3
Art. 5 -	<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>	Pag. 4
Art. 6 -	<i>Presupposto per l'applicazione dei tari</i>	Pag. 5
Art. 7 -	<i>Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria</i>	Pag. 5
Art. 8 -	<i>Superfici degli immobili</i>	Pag. 6
Art. 9 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 7
Art. 10 -	<i>Costo di gestione</i>	Pag. 9
Art. 11 -	<i>Determinazione della tariffa</i>	Pag. 10
Art. 12 -	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	Pag. 10
Art. 13 -	<i>Classificazione delle utenze</i>	Pag. 11
Art. 14 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	Pag. 13
Art. 15 -	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 13
Art. 16 -	<i>Tributo provinciale</i>	Pag. 14
Art. 17 -	<i>Riduzioni del tributo</i>	Pag. 14
Art. 18 -	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	Pag. 14
Art. 19 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	Pag. 15
Art. 20 -	<i>Riduzioni di superficie soggette a Tari</i>	Pag. 15
Art. 21 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	Pag. 16
Art. 22 -	<i>Agevolazioni</i>	Pag. 17
Art. 23 -	<i>Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni</i>	Pag. 18
Art. 24 -	<i>Dichiarazione di inizio variazione e cessazione</i>	Pag. 18
Art. 25 -	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 20
Art. 26 -	<i>Riscossione</i>	Pag. 20
Art. 27 -	<i>Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento</i>	Pag. 21
Art. 28 -	<i>Solleciti di pagamento</i>	Pag. 21
Art. 29 -	<i>Importi minimi</i>	Pag. 21
Art. 30 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 22
Art. 31 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 23
Art. 32 -	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 23
Art. 33 -	<i>Accertamento con adesione</i>	Pag. 23
Art. 34 -	<i>Contenzioso</i>	Pag. 24
Art. 35 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	Pag. 24
Art. 36 -	<i>Trattamento dati personali</i>	Pag. 24
Art. 37 -	<i>Norme abrogate</i>	Pag. 25
Art. 38 -	<i>Norme transitorie e finali</i>	Pag. 25
Art. 39 -	<i>Efficacia del Regolamento</i>	Pag. 25
All. A	<i>Categorie di utenza</i>	Pag. 26

- Articolo 1 -
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo sui rifiuti nel Comune di Castell'Arquato, costituente ai sensi dell'art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013, una delle tre componenti dell'imposta comunale unica - I.U.C. - riferita ai servizi prestati dal Comune destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. In particolare vengono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

- Articolo 2 -
ISTITUZIONE DELLA TARI

1. Nel comune di Castell'Arquato, con decorrenza 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti - TARI - in applicazione dell'articolo 1, commi dal 641 al 668 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, del D.L. n. 16/2014 convertito con modifiche nella Legge n. 68/2014, delle norme immediatamente operative del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché delle disposizioni del D.P.R. 158/99.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

- Articolo 3 –
SOGGETTO ATTIVO

1. L'Imposta Unica Comunale – T.A.R.I - è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

- Articolo 4 –
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (ATO) di Piacenza n. 14 del 21/12/2006, modificato con le delibere n. 2 del 23/01/2008 e n. 15 del 28/09/2011, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune a rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

- Articolo 5 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento.

- Articolo 6 -
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TARI

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
- aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

3. La presenza di mobilio o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione di un locale o di un'area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera anche con il solo rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

- Art. 7 -
SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale, i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile, utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Articolo 8 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9 bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Successivamente a tale data la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138. Verrà effettuata ai contribuenti la relativa comunicazione delle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212.

2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul

perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

6. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

- Articolo 9 -

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte, quali ad esempio per le utenze domestiche:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- d) le aree adibite a verde;

2. Non sono, inoltre, soggetti alla TARI, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- c) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- d) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
- f) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- g) fabbricati dichiarati non agibili e non abitabili. L'inagibilità e l'inabitabilità sono accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del T.U. di cui al DPR 28.12.2000 n. 445, dalla quale risulti che l'inagibilità e l'inabitabilità sia accertata da perizia tecnica;
- h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- i) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli (parcheggi), in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;

3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

- a) sono escluse dalla TARI: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- b) sono soggetti alla TARI: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

4. Le circostanze specificate nel comma precedente debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La detassazione spetta altresì ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

6. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente comma, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate per il processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o di merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

7. Non sono in particolare soggette a tari:

- 1) le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e prevalentemente per l'attività agricola;
- 2) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del direttore sanitario.

Sono escluse da TARI: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

Sono soggette alla TARI: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della TARI. In ogni caso sono soggetti alla tassa i locali e le aree dove, di norma, si producono rifiuti urbani assimilati, non avviati a spese del produttore al recupero.

8. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma 5, gli interessati devono, a pena di decadenza:

1. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
2. presentare apposita richiesta, allegando copia della documentazione prevista per il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, in difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.

9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

- Articolo 10 - COSTO DI GESTIONE

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, e approvati dall'autorità compe-

tente a norma delle leggi vigenti in materia, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio rifiuti, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti al personale dipendente.

- Articolo 11 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.

2. Le tariffe TARI sono commisurate tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

3. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata (all. A) al presente regolamento.

4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 12 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste la detenzione dei locali o aree, o il possesso nei casi di cui all'art. 7 comma 3.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 13 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

2. Le **utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) **domestiche residenti**: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 24. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, deceduti e tenute a disposizione dagli eredi e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, per il periodo di un anno a decorrere dalla data del decesso.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

b) domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a tre. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

3. **Utenze non domestiche:** la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, tiene conto dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. L'assegnazione di un' utenza non domestica ad una delle classi individuate secondo i criteri del precedente comma 3) viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

6. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. È tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

7. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso (se funzionali alla civile – rurale abitazione), le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

Articolo 14 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e con-

servatori di musica) secondo quanto statuisce il comma 655 della legge n. 147/2013, resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti .

- Articolo 15 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 10%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la TARI annuale.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

7. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro.

- Articolo 16 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo è applicato anche ai soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

3. il comune riversa all'amministrazione provinciale il tributo provinciale di cui al comma 1 secondo la periodicità e con le modalità stabilite tra le parti, al netto dell'aggio previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992.

- Articolo 17 – RIDUZIONI DEL TRIBUTO

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore del servizio, per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri. Le suddette distanze dal più vicino punto di raccolta vengono calcolate dal confine di proprietà. Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico.

2. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.

- Articolo 18 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche riferite ad abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero si applica una riduzione della tariffa del 30%.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa, da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta.

L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la riduzione indebitamente applicata.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

- Articolo 19 –

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

4. In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

- Articolo 20 –

RIDUZIONE DI SUPERFICIE SOGGETTA A TARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 5, del presente regolamento, la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti non assimilabili, ai sensi del regolamento di gestione rifiuti vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque le parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata in modo forfetario sulla base delle percentuali di seguito indicate:

lavanderie a secco, tintorie non industriali:	70%	
officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti		70%
elettrauto	70%	
caseifici, cantine sociali	70%	
auto carrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie		70%
galvanotecnici, ceramiche e smalterie	70%	
officine di carpenteria metallica	70%	
tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	70%	
laboratori fotografici ed eliografie con stampa	70%	
allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetro resine		70%
amb. medici e dentisti, laboratori radiologici odontotecnici e di analisi		70%

4. Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 3, il funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

5. Per fruire della riduzione di superficie prevista nei commi precedenti, l'interessato dovrà produrre, a pena di decadenza, la documentazione specificata all'art. 9 comma 5 del presente regolamento.

Articolo 21 – MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo nei periodi temporali in cui si sono realizzate una o più condizioni fra quelle elencate.

Articolo 22 - AGEVOLAZIONI -

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e

collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

2. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti abilitati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione pari al 60% della parte variabile della tassa. La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il soggetto dimostra di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente determinato annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe;

b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità.

3. La riduzione sopra descritta è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.

4. La riduzione di cui al comma precedente non è cumulabile con quelle previste dall'art. 9, comma 5 e dall'art. 20 del presente regolamento.

5. Agevolazione "Più pesi meno paghi". Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, secondo le modalità previste dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Autorità d'Ambito (ATO) di Piacenza n. 15 del 18.11.2008. La predetta riduzione non potrà superare i limiti di cui al successivo articolo 23.

6. Agli asili nido pubblici e privati, in riconoscimento del sostegno educativo e sociale che forniscono alle famiglie, è riconosciuta una riduzione pari al 25% della tassa, in

relazione ad un progetto di raccolta differenziata, secondo i criteri già previsti dalla delibera di ATO Piacenza n. 10 del 16.5.2007.

- Articolo 23 –
CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% della tassa dovuta.

Articolo 24 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al comune o al gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, *posta elettronica o posta elettronica certificata*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento del comune o del gestore.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di trenta giorni dalla data del verificarsi della variazione.

4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

5. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

7. Gli uffici comunali, in occasione di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dalla legge; se presentate successivamente, gli effetti non retro agiscono, ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

11. Gli accertamenti divenuti definitivi (perché non impugnati o a seguito di sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione) valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo all'ente impositore di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.

- Articolo 25 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune o il gestore designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione per l'eventuale rimborso da comunicare al comune e al contribuente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

- Articolo 26 – RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti viene liquidata in due rate comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- entro il 16 Maggio: acconto relativo al primo semestre ed eventuale saldo dell'anno precedente, positivo o negativo, dovuto a variazioni intervenute e non ancora liquidate;
- entro il 16 Ottobre: saldo secondo semestre e conguaglio

2. È consentito in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno.

3. La comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente con posta elettronica certificata.

4. Per l'anno 2014, la prima rata TARI è liquidata dal gestore in base ad acconto, con riferimento alla quota comunale delle tariffe TARES (con esclusione della quota statale) deliberate per l'anno 2013, ed avrà scadenza 30 Giugno 2014.

5. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

7. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 7,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori, inferiori o pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006.

- Articolo 27 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la

ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo TARI ordinario. La dilazione è concessa in modo che l'importo da pagare indicato in ogni avviso debba comunque essere esaurito 30 giorni prima della scadenza dell'avviso successivo.

2. La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione.
3. La richiesta di rateazione dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

- Articolo 28 – SOLLECITI DI PAGAMENTO

1. In caso di mancato versamento di una o più rate TARI alle date stabilite dal presente regolamento, il comune o il gestore provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento.
2. Decorso inutilmente tale termine, il funzionario responsabile provvede a notificare avviso d'accertamento con applicazione di sanzioni ed interessi.

Articolo 29 – IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16, è inferiore ad euro dodici.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni, è inferiore ad €. 12,00 (euro dodici), esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

- Articolo 30 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il comune o il gestore per esso, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 29, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante gli agenti e gli ufficiali di Polizia Locale, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune o il gestore per esso, provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, delle sanzioni di legge, oltre che degli interessi legali e delle spese di notifica.

- Articolo 31 –
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo è ammesso ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di contestazione a carico del contribuente con la relativa applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 698 art. 1 della legge n. 147/2013, è ammesso ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 472/1997, l'atto di accertamento con la relativa applicazione delle sanzioni previste ai commi dal 696 al 699 art. 1 della Legge n. 147/2013.

3. Le sanzioni di cui al precedenti commi 2 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

4. Sulle somme dovute a titolo di tributo, si applicano gli interessi legali di cui all'art. 1284 codice civile.

- Articolo 32 –
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri ed alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 15,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

In mancanza di adempimento dell'avviso di cui all'art. 30 comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

- Articolo 33 –
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

- Articolo 34 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso atto, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 4, del D. Lgs. n. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.

- Articolo 35 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il funzionario responsabile del tributo procede all'esame della medesima e notifica, provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero il diniego entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale d'interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il funzionario responsabile del tributo comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Non si procede al rimborso del tributo di importi uguali o inferiori a euro dodici.

- Articolo 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 37 – NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti ed incompatibili. E' soppressa l'applicazione della Tares, nonché la maggiorazione statale di cui all'art. 14, comma 14, del Decreto Legge n. 201/2011.
2. Rimane, comunque ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo abrogato e relativo alle annualità pregresse.

- Articolo 38 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento relativo il tributo comunale sui rifiuti, si applicano le disposizioni di legge e del vigente regolamento delle entrate comunali, le disposizioni di cui all'art. 1 commi dal 161 al 170 della Legge n. 296/2006. Resta ferma l' applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa comunitaria e nazionale, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni delle norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 39 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore ed esplica i suoi effetti, dal 1° Gennaio 2014.

ALLEGATO A - Categorie di utenza

UTENZE NON DOMESTICHE

Classe	Descrizione della classe
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Pluri licenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club

UTENZE DOMESTICHE

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre

OGGETTO: I.U.C - IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI I DENOMINATA "TARI"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to DOTT AMPOLLINI MASSIMO

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Consiglio Comunale
n. 37 del 30.7.2014**

**IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ...5 8 14..... e per gg. 15 consecutivi.

Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Castell'Arquato,

**p. IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni – assente -
Il Responsabile Finanziario
Massimo Ampollini**

\